



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

24.01.2019

INFORMATIVA FISCALE DEL 24 GENNAIO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- IN G.U. LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 2019 pag. 2
- FATTURA ELETTR.: nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo pag. 2
- FATTURA ELETTR.: forfettari e sanitari esoneri dall'obbligo pag. 3
- FATTURA elett.: copia cartacea anche nei rapporti B2B ma senza validità pag. 3
- FATTURE 2018 ricevute nel 2019 pag. 3
- RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI pag. 3
- ESTEROMETRO: primo appuntamento entro il 28 febbraio pag. 4
- CEDOLARE SECCA ANCHE PER L'AFFITTO DI IMMOBILI COMMERCIALI pag. 4
- SISTRI: abolizione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pag. 4
- CULTURA 2019 PER I 18ENNI pag. 4
- LETTERE DI COMPLIANCE: anomalie riscontrate relative al 2017 pag. 5
- Sospensioni e allungamenti dei finanziamenti con l'accordo per il Credito pag. 5
- MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE pag. 6
- LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019 pag. 6
- Credito d'imposta per la formazione 4.0 pag. 7
- la legge di bilancio aumenta le sanzioni per violazioni in materia lavoro pag. 8
- IL NUOVO MODELLO OT24/2019 pag. 8

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

IN G.U. LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 2019

È stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018 la legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del D.L. 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, in vigore dal 18 dicembre 2018.

Nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. 119/2018 coordinato con la L. 136/2018. In particolare, la legge di conversione prevede:

- **bonus bebè**: la misura è prevista anche per i nati nel 2019, con un importo aumentato nella misura del 20% per ogni figlio successivo al primo;
- **mobilità in deroga** per aziende operanti in aree di crisi industriale complessa: l'ammortizzatore è concesso per 12 mesi che abbiano cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- **misure di contrasto al caporalato**: è istituito, presso il Ministero del lavoro, il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- estensione della **proroga Cigs**: accesso alla proroga del trattamento Cigs anche in favore dei lavoratori di imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative, grazie all'abrogazione del riferimento al requisito occupazionale previsto D.Lgs. 148/2015;
- **rottamazione-ter**: gli importi dovuti possono essere pagati in un'unica soluzione o in massimo 18 rate;
- **fatturazione elettronica**: è confermato l'avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, ma sono sospese le sanzioni per ritardi nel primo semestre. Inoltre, è ampliata la platea degli esclusi dall'obbligo ai soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- **trasmissione telematica corrispettivi**: dal 2019 entra in vigore l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 l'obbligo interesserà commercianti ed esercenti con volume d'affari sopra i 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutte le altre categorie.

FATTURA ELETTRONICA: nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo sulla fattura

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

FATTURA ELETTRONICA: forfettari e sanitari esoneri dall'obbligo

Dai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate forniti nel corso del forum organizzato dal CNDCEC, è stato inequivocabilmente detto che le operazioni sanitarie non sono soggette alla fattura elettronica, neanche se il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria.

I contribuenti forfettari, anche comunicando la PEC o il codice destinatario ai propri fornitori, per il ciclo attivo, possono continuare ad emettere fatture cartacee e non hanno alcun obbligo di ricevere dai propri fornitori le fatture in formato elettronico.

FATTURA ELETTRONICA: copia cartacea anche nei rapporti B2B ma senza validità

La copia analogica della fattura può essere consegnata anche al cliente soggetto passivo IVA, ma in tal caso, il documento non ha alcuna rilevanza fiscale.

In termini operativi ciò significa che per poter detrarre l'IVA e dedurre il costo ai fini delle imposte dirette è necessario reperire il documento elettronico.

È questo uno dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti in materia di fatturazione elettronica.

Diversamente, ha precisato l'Agenzia, nel caso di rapporti B2C il documento analogico fornito al cliente che ha richiesto la fattura elettronica ha validità fiscale.

FATTURE 2018 ricevute nel 2019

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità fiscale delle fatture cartacee datate dicembre 2018, ma trasmesse al cliente nei primi giorni del mese di gennaio 2019.

Richiamando i chiarimenti resi nella circolare n. 13/E/2018, infatti, l'Agenzia ha ritenuto che il file fattura, predisposto in conformità alle regole tecniche dettate dal provvedimento del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'IVA, costituisce violazione non punibile.

L'IVA relativa a queste fatture, ha ulteriormente precisato l'Agenzia, può essere detratta a decorrere dalla liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La legge di Bilancio 2019 riapre i termini per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa.

Sarà possibile affrancare i beni posseduti al 1° gennaio 2019, con il pagamento di un'imposta sostitutiva entro il 1° luglio 2019.

Rispetto al passato è previsto un aumento delle aliquote d'imposta, determinate nelle seguenti misure: **11%** per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate e **10%** per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate e terreni.

ESTEROMETRO: primo appuntamento entro il 28 febbraio

Debutta nel 2019 lo spesometro transfrontaliero - l'esterometro, il nuovo adempimento che richiede la comunicazione dei dati delle operazioni poste in essere con i soggetti non residenti.

Il primo appuntamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, quindi il 28 febbraio in relazione al mese di gennaio 2019.

L'adempimento dovrà essere rispettato mensilmente.

CEDOLARE SECCA ANCHE PER L'AFFITTO DI IMMOBILI COMMERCIALI

La legge di bilancio 2019 ha previsto l'estensione dell'imposta secca sugli affitti anche a **negozi e botteghe**.

La misura dell'imposta sostitutiva è del **21%** (ove previsto 10%) ed interessa i contratti di locazione stipulati nel 2019, se al 15 ottobre 2018 non risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L'applicazione della cedolare secca è facoltativa, è necessario, pertanto, esercitare un'opzione da parte del locatore in sede di stipula del contratto.

SISTRI

Abolizione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il SISTRI era stato istituito per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali: il "decreto semplificazioni" ha abolito tale sistema con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Continuano a trovare applicazione gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/2006: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**), tenuta del registro di carico/scarico, utilizzo dei formulari di trasporto anche in formato digitale.

CULTURA 2019 PER I 18ENNI

Viene prevista dalla legge di bilancio 2019 una carta elettronica denominata carta cultura.

La misura è indirizzata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono 18 anni nel 2019.

La carta è utilizzabile per l'acquisto di: biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri e musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

LETTERE DI COMPLIANCE: anomalie riscontrate relative al periodo di imposta 2017

L'Agenzia delle entrate sta inviando ai contribuenti tramite pec i risultati dei controlli tra il volume di affari dichiarato per il periodo di imposta 2017 e l'importo risultante dalle operazioni trasmesse dai propri clienti tramite lo **spesometro** per la stessa annualità.

Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento.

SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI con l'accordo per il Credito 2019

Il nuovo "Accordo per il Credito 2019" firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0", cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti.

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l'Accordo firmato lo scorso 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018. Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2015, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI.

La natura delle operazioni oggetto della misura "Imprese in Ripresa 2.0"

Le pmi operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni "*non performing*", ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:

- 1) la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;
- 2) l'allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

*“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo **0,8%** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.*

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 **il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8%**.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro-rata temporis*:

- 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%.

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 sono state pubblicate le *“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”*, in vigore dal 1° gennaio 2019.

I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Con notizia sul proprio sito del 6 dicembre 2018, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni per il deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali, al fine di accedere al credito d'imposta per la formazione 4.0.

La misura, prevista per l'anno 2018, si inserisce nel più ampio "Piano Nazionale Impresa 4.0", supportando le aziende che investono nel proprio capitale umano. Le attività formative realizzate devono essere pattuite in contratti aziendali o territoriali.

Con la circolare n. 412088/2018, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza.

La misura

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, ne possono beneficiare imprese residenti in Italia o all'estero, ma con stabili organizzazioni sul territorio italiano, gli enti non commerciali residenti che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

L'agevolazione può arrivare fino a 300.000 euro per ogni beneficiario ed è pari al 40% delle spese sostenute nel 2018 per il personale dipendente impegnato nelle attività di formazione relative alle "tecnologie abilitanti" - limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione - e pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili anche le spese per il personale impegnato come *tutor* o docente, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Sono ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall'impresa a soggetti (qualificati) esterni, sia le attività formative organizzate internamente all'impresa.

La fruizione è automatica e avviene tramite compensazione, presentando online il modello F24 all'Agenzia delle entrate.

L'agevolazione è stata introdotta per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e si configura come un regime di aiuti alla formazione, in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dal Regolamento (UE) 651/2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente stabilito dall'articolo 31 dello stesso Regolamento.

L'applicazione del credito d'imposta è stata sottoposta a due specifiche condizioni:

- da un lato, la disciplina richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'ITL competente, ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 151/2015;
- dall'altro, viene richiesto all'impresa anche di autocertificare i risultati prodotti dall'investimento in attività formative ammissibili al credito d'imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che, oltre all'effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle "competenze 4.0" e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.

LA LEGGE DI BILANCIO AUMENTA LE SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA LAVORO

La legge di bilancio 2019 rivede le sanzioni in materia lavoro. Aumentano del 20% le sanzioni per **lavoro nero**: da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo; da 3.600 a 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo; oltre 60 giorni di lavoro effettivo da 7.200 a 43.200 euro.

Per le violazioni in materia di **orario di lavoro** settimanale e riposi settimanali, gli importi sono compresi tra 120 e 900 euro (con picchi fino a 6.000 euro per reiterazioni).

La violazione dei termini di **fruizione delle ferie annuali** sopporta una sanzione compresa tra 120 e 720 euro (che può salire fino a 5.400 euro in casi specifici).

La sanzione per **mancato riposto giornaliero** varia da 60 a 180 euro (che può salire fino a 1.800 euro in casi specifici).

IL NUOVO MODELLO OT24/2019

Come noto, l'articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000, prevede che, trascorsi i primi 2 anni dalla data d'inizio dell'attività, valutando gli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, l'Inail possa applicare una **riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa**, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, ove il datore di lavoro risulti in regola sia con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro che con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento di tale riduzione, deve presentare specifica **istanza a mezzo del modello OT24**.

Perché sia attuabile tale riduzione è necessario che il datore di lavoro, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, abbia attuato **interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

Anche per l'anno 2019 il modello OT24 dovrà essere presentato, in via telematica, entro il 28 febbraio, mentre la riduzione che ne deriverà sarà fruibile solo in sede di regolazione del premio.

Il modello OT24/2019, così come il modello dello scorso anno, riporta gli interventi articolati nelle seguenti 5 sezioni:

- A Interventi di carattere generale;
- B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
- C Interventi trasversali;
- D Interventi settoriali generali;
- E Interventi settoriali.

Dopo la scadenza del 28 febbraio 2019, inizieranno i controlli da parte delle sedi Inail: un procedimento amministrativo/tecnico molto articolato, composto di varie fasi, che si concluderà non oltre 120 giorni.

Si ricorda, infine, che per poter accedere all'agevolazione i datori di lavoro devono aver presentato all'ITL un'autocertificazione dell'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi.